

TRIBUNALE DI ORISTANO

ULTERIORI NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA CORONA VIRUS (COVID -19).

- visto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi dello svolgimento dell'attività giudiziaria;*
- visto il decreto legge 17.3.2020 n.18 recante *Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;*
- ritenuta la necessità di dare disposizioni ulteriori ed integrative ai propri provvedimenti del 6 , 9 e 12 marzo 2020;
- sentito il Sig. Procuratore della Repubblica di Oristano;
- sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano;
- sentito il Presidente della Sezione Penale;
- sentiti i direttori amministrativi o loro delegati;

DISPONE

Quanto segue.

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE

Ad integrazione dei provvedimenti emessi il 6.3.2020 e 9 marzo 2020, ex art. 83 D. L. 18/2020 le udienze civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile compreso sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, con le seguenti eccezioni:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, *la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice designato per la trattazione, delegato dal capo dell'ufficio giudiziario in*



calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) provvedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. *La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte*, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Inoltre, ai sensi del medesimo art. 83 D.L. n.18 cit., dal 9 marzo al 15 aprile è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Le comunicazioni e notificazioni dei rinvii d'ufficio delle udienze civili e penali suindicati e di quelli previsti dall'art. 10 del DL 2.3.2020, n. 9 avverranno con modalità telematiche e, nei casi pervisti (imputati o altre parti), a mezzo PEC del difensore di fiducia o d'ufficio.

Dal 9 marzo al 30 giugno 2020 anche tutti gli atti e documenti indicati all'art. 16bis, comma 1bis del DL. 179/2012 (conv. in L. 221/2012) sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, ove l'ufficio sia provvisto del relativo sistema.

Per il periodo di sospensione predetto e limitatamente ai procedimenti non sospesi valgono le seguenti disposizioni:

. le limitazioni all'accesso agli uffici giudiziari già date con provvedimento del 12 marzo 2020, ad eccezione delle impugnazioni penali e delle opposizioni a decreto penale i cui termini sono sospesi per effetto del DL 18/2020 cit. e per le quali non è pertanto consentito l'accesso per il deposito cartaceo;

. le limitazioni di orario di apertura al pubblico dei front office civile e penale del palazzo di giustizia (9,30 - 11,30) e le modalità di accesso del pubblico nelle restanti fasce orarie (9,00-9,30 e 11,30-13,00) già indicate nel provvedimento del 12 marzo citato; vista la direttiva del Ministero del 16.3.2020 per la costituzione di presidi, in caso di scarso accesso di persone il turno presso il front office, allo stato fino al 15 aprile, potrà essere svolto anche nel proprio ufficio, fermo restando la tempestiva comunicazione del nominativo dell'addetto di turno medesimo al personale di vigilanza che provvederà ad avvisarlo di recarsi al front office per la ricezione di ogni utente; anche nel caso in cui la richiesta non possa essere evasa al front office per necessità di consultazione di atti od altro, il personale addetto inviterà il singolo utente ad attenderlo al front office per la risposta, limitando

solo a casi eccezionali l'ingresso dell'utente al corridoio di accesso alle cancellerie ed, in tali casi, solo in numero di uno per volta, come già disposto; **per gli uffici del giudice di pace e dell'UNEP** valgono le limitazioni all'accesso già date con provvedimento del 12 marzo 2020;

. la **regolamentazione dell'accesso alle cancellerie stabilite con provvedimento del 6.3.2020 limitatamente alle sole attività non oggetto di sospensione, tenuto conto di quanto detto al punto che precede** ed in quanto compatibili con i successivi provvedimenti organizzativi adottati ed adottandi;

. la **regolamentazione della fissazione e trattazione delle udienze civili e penali** già indicata nel provvedimento del 6 marzo 2020 per le sole udienze non soggette a sospensione ex lege, raccomandando ai singoli giudici la facoltà di celebrazione delle stesse a porte chiuse ex art. 472, c.3, cpp ed ex art. 128 cpc, tutte le volte che la presenza del pubblico non consenta il rigoroso rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti ed in particolare del rispetto della distanza interpersonale dentro e fuori l'aula;

. **nelle direttissime non è consentito l'accesso al palazzo di giustizia neppure ai parenti dell'imputato;**

. **le restrizioni all'accesso non riguardano i giudici civili e penali** che possono altresì depositare i loro provvedimenti, ove possibile telematicamente e comunque nel rispetto delle prescrizioni sanitarie già date;

. **i giudici civili possono svolgere le udienze** che non richiedano la presenza di persone diverse dai difensori e dalle parti **con modalità telematiche** concordandolo con le parti, onde garantire il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle stesse, e dando atto a verbale delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti;

. **i giudici civili possono svolgere le udienze** che non richiedano la presenza di persone diverse dai difensori **mediante scambio e deposito telematico di note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni, adottando poi fuori udienza il proprio provvedimento;

. i rinvii delle udienze devono essere disposti in tempi il più ristretti possibili, tenendo conto dei criteri di priorità sostanziale e dell'anno di iscrizione a ruolo dei processi da rinviare per evitare, nei limiti del possibile e tenuto conto della tipologia e dell'anzianità di ruolo delle cause già fissate, la formazione di nuovo arretrato;

. l'attività che non richiede la tenuta di udienza deve essere incrementata, quale ad es. la definizione delle istanze pendenti di liquidazione dei patrocini a spese dello Stato e delle decisioni già incamerate oltre alla fissazione di precisazione delle conclusioni in cause civili che possono essere a tal fine anticipate;

. al fine di consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure di cui al DL n. 18/2020 e successive modificazioni sulla gestione dell'ufficio, sui tempi dei processi e sul raggiungimento degli obiettivi, è necessario che i giudici, con il supporto della cancelleria, tengano nota dei rinvii effettuati (numero dei processi e tempi dei rinvii), *in particolare se relativi a fascicoli inseriti nell'ultima programmazione di smaltimento*, e ne relazionino unitamente ai rapporti previsti dai programmi di gestione ed alle medesime scadenze;

. i tirocini presso i giudici che non possano svolgersi in modalità telematica e quelli svolti presso gli uffici amministrativi del Tribunale sono sospesi quantomeno fino al 15 aprile, salvo successivo provvedimento.

Al momento e salvo diversa nuova disposizione da adottarsi con la procedura prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, del DL n.18/2020 cit., a decorrere dal 16 aprile 2020 le udienze non oggetto di ulteriore rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 proseguiranno secondo le disposizioni già date con il provvedimento del 6 marzo 2020 e successive integrazioni.

Rimangono in vigore tutte le restanti disposizioni già date con provvedimento del 6, 9 e 12 marzo 2020 non derogate dai successivi provvedimenti adottati ed adottandi, fino a diversa nuova disposizione.

Si provveda alla pubblicazione sul sito del tribunale **www.tribunale.oristano.it**.

Manda ai responsabili amministrativi dei singoli settori per l'esecuzione.

Si comunichi ai magistrati togati ed onorari, ai tirocinanti, al personale amministrativo degli uffici giudiziari e dell'Unep del circondario, alle OO.SS. nonché, per doverosa conoscenza, al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, al Sig. Procuratore della Repubblica, al sig. Prefetto di Oristano, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, anche per la massima diffusione ai Consigli dell'Ordine degli altri Fori della Sardegna, al personale addetto alla vigilanza, al RSPP ed al Medico competente.

Oristano 19 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Leopoldo Scarrillo

